



MUTUA NAZIONALE
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETÀ' COOPERATIVA PER AZIONI

Sede Legale Via di Boccea, 678 – ROMA

Codice Fiscale 15448291003

Partita IVA 17174261002

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.

RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2501-TER COD. CIV.

DI

MUTUA NAZIONALE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO COOPERATIVA PER AZIONI

IN

MUTUA MBA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO COOPERATIVA PER AZIONI

Gentili Soci,

siete stati convocati per discutere e deliberare l'approvazione della fusione per incorporazione di Mutua Nazionale – Società di Mutuo Soccorso Cooperativa per Azioni" (di seguito anche "Mutua Nazionale" o "incorporanda") in "Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso Cooperativa per Azioni" (di seguito anche "Mutua MBA" o "incorporante").

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del Codice Civile ed è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione, proponendo ai Signori Soci le modalità, i termini e le condizioni in base alle quali potrà attuarsi la fusione, come descritto nel progetto di fusione redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter del Codice Civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mutua Nazionale in data 21.12.2023, successivamente depositato ai sensi dell'art. 2501 septies del Codice Civile ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 18.01.2024.

PREMESSA

La fusione consente di perseguire efficienza gestionale e riduzione dei costi, con particolare riguardo a quelli fissi, e per effetto della crescita dimensionale generata mediante l'operazione, l'incorporante avrà: (i) maggiore solidità patrimoniale a beneficio dei Soci; (ii) maggiore potere contrattuale con le strutture sanitarie; (iii) incremento del numero delle strutture sanitarie convenzionate.

Mutua MBA e Mutua Nazionale sono iscritte al Registro delle Imprese all'Albo delle Società Cooperative, nella Sezione delle Società di Mutuo Soccorso, nonché al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sono quindi società disciplinate dalla Legge n. 3818 del 1886 e successive modificazioni (vedi art. 42 del Codice del Terzo Settore), dalle norme che regolano il Terzo Settore e dal Codice Civile.

Le Società si ispirano al principio della mutualità pura, non hanno fini di lucro e perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di

sussidiarietà, operando esclusivamente a favore dei propri soci, dei loro familiari conviventi, partecipanti o aventi causa.

Le società si propongono di promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta ed indiretta, attraverso:

- erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le Società possono inoltre svolgere le seguenti attività:

- curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione ai valori mutualistici, in particolare in ambito sanitario; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società.

Oltre che per le motivazioni in precedenza esposte, si propone ai soci la fusione poiché **Mutua Nazionale** svolge la propria attività avvalendosi, in qualità di socio ordinario, dei servizi di **Mutua MBA**, in ottica di mutualità mediata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818.

Disposizioni di cui all'art. 2501-TER del Codice Civile

Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione

Di seguito si riportano i dati della Società incorporante e dell'incorporata.

Società incorporante

Denominazione

MUTUA MBA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
COOPERATIVA PER AZIONI

Sede

Via di Santa Cornelia, 9 – FORMELLO (RM)

Codice Fiscale e Registro Imprese**di Roma** 97496810587**Partita IVA** 16237121005**Consiglio di Amministrazione:** Luciano Dragonetti
Enzo Giannini
Andrea Mazzola
Pierfrancesco Pergoli Campanelli
Fabrizio Sprega
Luca Rosiello
Laura Bernini**Collegio Sindacale:** Massimo d'Agostino
Agostino Galdi
Paolo Lombardo**Società di Revisione:** KPMG S.p.A.**Albo delle Società Cooperative:** C100330**Società incorporata****Denominazione** MUTUA NAZIONALE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO COOPERATIVA PER AZIONI**Sede** Via di Boccea, 678 – ROMA**Codice Fiscale e Registro Imprese****di Roma** 15448291003**Partita IVA** 17174261002**Consiglio di Amministrazione:** Flavio Tanzilli (Presidente)
Andrea Mazzola (Consigliere)
Manuela Alfieri (Consigliere)
Margherita Macauda (Consigliere)
Roberta Mazzoneschi (Consigliere)**Collegio Sindacale:** Luigi Borrelli
Francesco Tomasi
Alfonso Maria Siano**Albo delle Società Cooperative:** C131916

Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione

Lo Statuto della società incorporante subirà alcune modifiche per effetto della fusione, in particolare:

- Articolo 1: eliminazione del comma 3 per mero adeguamento
- Articolo 5: inserimento del comma 8, che prevede la possibilità di operare con le amministrazioni pubbliche in co-programmazione e co-progettazione;
- Articolo 7: precisazione dei requisiti soggettivi dei soci ordinari persone fisiche;
- Articolo 20: emendamento ai diritti dei Soci sostenitori;
- Articolo 28: adeguamento alla clausola di non lucratività, anche conseguente alla modifica dell'art. 20;
- Articolo 40: inserimento della possibilità di affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o al Collegio sindacale.

Lo Statuto, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al Progetto di Fusione con l'Allegato n. 2.

Rapporto di cambio delle azioni, nonché l'eventuale conguaglio in danaro

Il rapporto di cambio viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle due Società partecipanti alla fusione, prescindendo dal valore dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione consente di rispettare (i) il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, (ii) i requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile, con assenza di partecipazione a qualsiasi forma di distribuzione di avanzi gestionali.

Si segnala per completezza che:

- Le Società non hanno emesso strumenti finanziari né hanno posto in essere prestiti obbligazionari convertibili;
- Le Società chiudono il proprio esercizio sociale al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- Le Società hanno struttura di società cooperativa, di cui agli artt. 2511 e seguenti del codice civile, in possesso, nelle proprie previsioni statutarie, delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, fra cui, in particolare, il divieto assoluto di divisibilità delle riserve fra i soci operatori.

Per i motivi citati non è necessaria una valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nella fusione né ricorre l'obbligo di redigere la relazione degli esperti a norma dell'art. 2501 sexies del Codice Civile, così come anche previsto dal Comitato Notarile Triveneto nel documento di orientamento L.F.2. - L.F.3. in materia di atti societari. In tale documento si legge: *"pertanto nel caso di fusione tra società cooperative a mutualità*

prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte – a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione – non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c.") e altresì "Nel caso di fusioni o scissioni nelle quali sia coinvolta anche una sola società cooperativa a mutualità non prevalente trova sempre applicazione il disposto dell'art. 2501 sexies c.c., disciplinante la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Detta disposizione sarà applicata o derogata secondo le regole ordinarie previste per le società lucrative."

Modalità di assegnazione delle azioni della incorporante

Per tutte le Società partecipanti alla fusione il valore nominale delle azioni offerte in sottoscrizione ai Soci Sostenitori è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) ed il valore nominale delle azioni offerte in sottoscrizione ai Soci Ordinari è pari ad Euro 25,00; pertanto, a ciascun socio dell'incorporanda viene attribuita una partecipazione al capitale dell'incorporante di pari valore mediante iscrizione al Libro dei Soci da eseguire quando la fusione sarà divenuta efficace.

Non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro.

Data dalla quale le azioni partecipano agli utili

In virtù della qualifica di Società di Mutuo Soccorso attribuita alla incorporante, le azioni non attribuiscono diritti di partecipazione agli utili.

Data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante

Ai fini del presente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., gli effetti:

- **giuridici e civili** decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese. Per effetto della fusione la società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nella società incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società incorporanda, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate.

Le Società, indipendentemente dal richiamo esplicito o implicito, convengono che ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione

- **fiscali e contabili** decorreranno dal 01 gennaio 2024.

L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società incorporante tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti col presente atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del pubblico, Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, per effetto dell'atto di fusione decadranno tutte le procure e i mandati conferiti dalla società incorporanda.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non è previsto alcun trattamento particolare o privilegiato a favore di particolari dei Soci né esistono possessori di titoli diversi dalle azioni.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società partecipanti alla fusione.

Roma, 21.02.2024

Mutua Nazionale